

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3017

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALMIRANTE, DE MARZIO, ABELLI, ALFANO, CARADONNA, d'AQUINO, DELFINO, di NARDO FERDINANDO, FRANCHI, GUARRA, MANCO, MARINO, MENICACCI, NICCOLAI GIUSEPPE, NICOSIA, PAZZAGLIA, ROBERTI, ROMEO, ROMUALDI, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TRIPODI ANTONINO, TURCHI**

*Presentata il 28 gennaio 1971*

**Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, ai lavoratori dipendenti da aziende private ed ai lavoratori autonomi**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Subito dopo l'approvazione della legge n. 336 del 1970 ed al fine di eliminare ogni iniqua discussione abbiamo avuto l'onore di presentare una serie di proposte di legge relative all'estensione dei benefici combattentistici al personale militare, al personale dello Stato collocato in quiescenza per qualsiasi motivo, agli invalidi e mutilati per servizio.

Ora riteniamo di completare il quadro degli interventi resisi indispensabili e chiaramente indicati nella serie di ordini del giorno approvati dalla Camera dei deputati e relativi all'impegno per il Governo di presentare i ri-

spettivi disegni di legge, sottoponendo alla vostra attenzione la presente proposta di legge che riguarda tutti i lavoratori aventi le qualifiche di cui all'articolo 1 della citata legge n. 336, qualunque sia il datore di lavoro presso cui hanno prestato o prestano servizio, nonché i lavoratori autonomi.

Riteniamo che tale nostra proposta di legge non abbia bisogno di particolari illustrazioni, tanto chiaro ne risulta lo scopo. Si tratta piuttosto della necessità di sostenere tutti insieme, secondo una volontà politica chiaramente manifestatasi, l'urgente approvazione.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le disposizioni di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, si applicano a tutti i dipendenti in possesso delle qualifiche di cui all'articolo 1

della legge stessa, qualunque sia il datore di lavoro presso cui hanno prestato o prestano servizio, nonché ai lavoratori autonomi.

#### ART. 2.

L'età prescritta per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria di invalidità o vecchiaia o a forme di previdenza sostitutive ed integrative è ridotta, di sette anni per i combattenti ed assimilati e di dieci anni per i mutilati e invalidi di guerra.

L'anzianità contributiva utile ai fini della applicazione della percentuale della retribuzione pensionabile di cui al decreto 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, è maggiorata rispettivamente di sette anni per i combattenti ed assimilati e di dieci anni per i mutilati e invalidi militari di guerra.

Un aumento di anzianità contributiva fino ad un massimo di sette o dieci anni viene concesso rispettivamente ai lavoratori ex combattenti o assimilati ed ai lavoratori mutilati ed invalidi militari di guerra, che al compimento dell'età pensionabile non raggiungano un numero di contribuzioni tali da consentire l'applicazione della percentuale massima della retribuzione pensionabile.

La retribuzione annua pensionabile, corrispondente alla media aritmetica delle retribuzioni dei tre gruppi di settimane scelti in base alla legge 30 aprile 1969, n. 153, è aumentata del sette per cento per i combattenti e assimilati, o del dieci per cento per i mutilati e invalidi militari di guerra.

#### ART. 3.

I lavoratori che non possano comunque avvalersi dei benefici previsti dai precedenti articoli hanno diritto ai trattamenti minimi di pensione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni a seconda della loro età.

#### ART. 4.

Le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336, e quelle contenute nella presente legge si applicano anche al personale comunque cessato dal servizio.

Gli effetti economici decorrono dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

ART. 5.

Entro il termine di 180 giorni, l'amministrazione o l'ente di previdenza cui è diretta l'istanza per l'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge è tenuta ad appor-  
tare le necessarie variazioni di trattamento.

Il ricorso avverso il diniego può essere prodotto oltre che dagli interessati, anche dalle associazioni nazionali di categoria.

La procedura relativa ai ricorsi è gratuita.

ART. 6.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico dello Stato.

Alla copertura dell'onere per il primo anno, calcolato in lire 11 miliardi e 500 milioni, sarà provveduto con i fondi stanziati nel capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1971.